

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **329/1983** (ECLI:IT:COST:1983:329)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **PALADIN**

Camera di Consiglio del **26/01/1983**; Decisione del **17/11/1983**

Deposito del **28/11/1983**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **15766**

Atti decisi:

N. 329

ORDINANZA 17 NOVEMBRE 1983

Deposito in cancelleria: 28 novembre 1983.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 336 del 7 dicembre 1983.

Pres. ELIA - Rel. PALADIN

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 119 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361

(Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati) promosso con ordinanza emessa il 6 gennaio 1982 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Alberighi Francesco e la S.p.a. COMIND iscritta al n. 468 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 331 del 1982.

Udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 1983 il Giudice relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il pretore di Torino, con ordinanza emessa il 6 gennaio 1982, ha impugnato l'art. 119 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, per pretesa violazione degli artt. 53, primo comma, e 3, primo comma, Cost. ("in quanto pone a carico dei datori di lavoro e non dell'intera cittadinanza italiana l'onere economico derivante dalla partecipazione dei lavoratori dipendenti a funzioni pubbliche in occasione delle consultazioni elettorali");

e che nel presente giudizio nessuna delle parti si è costituita, né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che la Corte ha già dichiarato non fondata la sollevata questione, con sentenza n. 124 del 1982; per poi pronunciarne la manifesta infondatezza con ordinanza n. 192 del 1982.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 119 del d.P.R. 30 marzo 1957, n.361, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 53, primo comma, della Costituzione, sollevata dal Pretore di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 novembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.